



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 111 della seduta del 29/05/2020.

Oggetto: CT.n.3898/2019- Autorizzazione per la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale RGNR n.3924/2016 e RGIP n. 548/2017- Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Barillà Lorenzo+1– Richiesta di rinvio a giudizio

Presidente: F.to Jole Santelli

Il Coordinatore Reggente: F.to Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	x	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE è pendente presso il Tribunale di Catanzaro il procedimento penale RGNR. n. 3924/2016 e RGIP n. 548/2017, nei confronti di Barillà Lorenzo e Maiolino Nicola, imputati dei reati p.e.p. dagli artt. nn. 110 e 640 comma 1 e 2 n. 1 c.p., contestati nella richiesta di rinvio a giudizio;

CONSIDERATA la gravità dei reati contestati agli imputati ed analiticamente indicati nei capi di imputazione connessi;

RITENUTO, pertanto, che sussiste l'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi parte civile, in relazione al procedimento penale de quo, giusta nota prot.n. 397544 del 18/11/2019 del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Calabria: *"5. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie"*;

RITENUTO necessario ed opportuno rilasciare l'autorizzazione alla costituzione di parte civile prevista dalla succitata legge regionale n. 7 del 1996;

VISTA la nota n. 182638 del 31/05/2017 con la quale questa avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Coordinatore dell'Avvocatura, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;

DELIBERA

di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale RGNR n.3924/2016 e RGIP n. 548/2017 Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Barillà Lorenzo e Maiolino Nicola, imputati dei reati p.e p. dagli artt. nn. 110 e 640 comma 1 e 2 n. 1 c.p, contestati nella richiesta di rinvio a giudizio;

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale ai sensi dell'art. 122 del c.p. all'avvocato interno che verrà nominato con decreto dal Coordinatore dell'Avvocatura;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

di disporre a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to On.Jole Santelli